

(N. 1724)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 8 NOVEMBRE 1956

Modifiche all'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei residui veramente anacronistici della nostra legislazione è rappresentato dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, riguardante il coordinamento tra le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e quelle sul trattamento giuridico economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

In applicazione dei suddetti commi dell'articolo 10 citato il personale non può adire l'autorità giudiziaria per ottenere riconoscimento dei suoi diritti se non abbia prima proposto entro un termine breve (15 giorni) di decadenza, ricorso gerarchico alla direzione, cioè, in pratica al suo datore di lavoro, che, nella normale dei casi, è un privato imprenditore o una azienda municipalizzata.

Proposto anche il ricorso gerarchico, se il dipendente non propone l'azione avanti l'auto-

rità giudiziaria entro breve termine dal rifiuto espresso o tacito opposto alla domanda contenuta nel ricorso gerarchico decade.

Ora è molto discutibile se il principio della necessità del reclamo gerarchico in un rapporto economico riconosciuto dipendente da contratto di diritto privato sia compatibile con la norma dell'articolo 24 della Costituzione della Repubblica italiana, essendo il principio stesso gravemente limitativo della libertà di ogni cittadino di adire l'Autorità giudiziaria per la tutela dei suoi diritti.

Comunque è certo che si tratta di principio sommamente ingiusto, perchè non si può sancire che il lavoratore perda i suoi diritti se entro termine brevissimo non reclama al proprio datore di lavoro contro i provvedimenti che ritiene ingiusti. Ed è anche principio contrario alla buona armonia delle aziende perchè il lavoratore jugulato dai termini può trovarsi costretto ad adire immediatamente l'Autorità

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giudiziaria anche nei casi in cui potrebbe essere consigliato a trattative ad accomodamenti ad atteggiamenti comprensivi delle situazioni, talvolta difficili, del suo datore di lavoro.

L'ingiustizia della disposizione appare evidente sol che si pensi che, nello stesso rapporto di pubblico impiego, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto che per far valere propri diritti di natura patrimoniale non sia necessario che il dipendente impugni un presunto rifiuto entro i sessanta giorni, laddove il ferrotranviere che percepisca la paga settimanale o lo stipendio mensile in misura errata e non ricorra entro i quindici giorni decade definitivamente dalla possibilità di chiedere, anche per il futuro la rettifica del suo trattamento.

In tale situazione l'abolizione dei commi secondo e terzo dell'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, appare veramente corrispondente ad una necessità per la attuazione di un principio di giustizia.

Vero è che le aziende concessionarie di servizi di trasporto invocano la conservazione della norma di cui si tratta per la necessità di una stabilità di rapporti. Ma per venire incontro, nei limiti del possibile, a tale esigenza si può ritenere sufficiente stabilire che la pos-

sibilità per il dipendente di reclamare arretrati di indole economica si prescriva in termine particolarmente breve, come sarebbe il termine di due anni.

Dell'articolo 10 si propone l'abrogazione anche dell'ultimo comma che prevedendo il ricorso alle organizzazioni sindacali ormai soppresse non ha davvero ragione più di essere. Resta il primo comma, per verità pleonastico perchè sancisce un principio già accolto con norma generale dall'articolo 429, n. 3, del Codice di procedura civile, ma si ritiene che sia meglio mantenerlo in essere ugualmente anche per la sistemazione della legge.

Appare giusto poi riconoscere che la abrogazione di una norma processuale così odiosa come quella di cui all'articolo 10 citato sia disposta con effetto generale sui rapporti in corso, in modo che gli agenti, entro il periodo di prescrizione possano chiedere al loro datore di lavoro il riconoscimento di ciò che sia loro diritto, anche se abbiano invano lasciato trascorrere il termine per il reclamo gerarchico. Sola eccezione si deve fare per i casi in cui la improponibilità sia ormai stata dichiarata con sentenza divenuta irrevocabile.

Per questi motivi il sottoscritto confida che voi, onorevoli colleghi, vorrete approvare il disegno di legge così e come formulato.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono abrogati.

## Art. 2.

Per i personali ai quali si applica il trattamento di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, il diritto a ripetere competenze arretrate, o altre prestazioni di natura patrimoniale

si prescrive in due anni dal giorno in cui le competenze sarebbero dovute essere liquidate o il diritto alle prestazioni patrimoniali sarebbe sorto.

## Art. 3.

Le norme di cui all'articolo 1 riguardanti la abrogazione dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, si applicano a tutti i rapporti in corso, anche se il termine per il reclamo o per l'azione giudiziaria sia scaduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, eccezion fatta per il caso in cui la improponibilità della azione sia stata già dichiarata dall'Autorità giudiziaria con sentenza divenuta irrevocabile.